



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018 - scadenze, aliquote e detrazioni

L'ACCONTO IMU DEVE ESSERE VERSATO entro il 18/06/2018.
IL SALDO IMU DEVE ESSERE VERSATO entro il 17/12/2018.

ALIQUOTE E DETRAZIONI:

4,0 ‰	• ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 (comprese le eventuali pertinenze [1] , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7).
10,0 ‰	• AREE FABBRICABILI
5,6 ‰	• ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (comprese le eventuali pertinenze [1] , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), alle condizioni [3] indicate nella delibera consigliare di approvazione delle aliquote comunali
7,6 ‰	• IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI: ➢ abitazioni non principali e relative pertinenze (ad eccezione di alcune fattispecie, esenti per legge), ➢ abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comprese le eventuali pertinenze [1] , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), alle condizioni indicate all'art. 13, comma 3 lett. a), del D.L. n° 201/2011, ➢ unità immobiliari diverse dalle abitazioni (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, esenti per legge), ➢ terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, esenti per legge).
€ 200,00	• DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE [2]

[1] Le pertinenze vanno considerate nella misura massima di n° 1 unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In altre parole se all'interno dell'abitazione esiste già una cantina, un magazzino o simili non può trovare applicazione l'agevolazione per l'unità in categoria C/2, stesse considerazioni valgono nel caso di garage, autorimessa, posto auto o simili e la categoria C/6 nonché per tettoie, portici e simili e la categoria C/7.

[2] La detrazione va applicata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze.

[3] CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL'ALIQUOTA DEL 5,6‰:

- l'aliquota può essere applicata alle unità immobiliari delle categorie catastali da A/2 ad A/7 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al di fuori del territorio comunale, ma comunque in Italia, oltre all'immobile concesso in comodato, esclusivamente un altro immobile adibito a propria abitazione principale, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i suddetti requisiti. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge e dal vigente regolamento I.U.C.;
- per ottenere l'agevolazione i possessori dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, l'apposita dichiarazione I.M.U. su modello ministeriale, entro i termini di presentazione previsti nel vigente regolamento comunale, unitamente a copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare apposita dichiarazione di variazione entro i suddetti termini;